

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 1661

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANONE, ALTISSIMO, BOZZI, COSTA*Presentata l'8 maggio 1980*

Norme per l'adeguamento del contributo fisso personale obbligatorio dovuto dagli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 dicembre 1970, n. 1140, concernente l'adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, stabilì trattamenti previdenziali minimi ed elevò il contributo annuo personale obbligatorio di cui agli articoli 17 lettera a) delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, istitutive, rispettivamente, della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e di quella a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Il contributo annuo a carico degli iscritti, a differenza dei trattamenti previdenziali, non fu agganciato alla dinamica inflazionistica. L'ininterrotto svolgersi

di tale dinamica, negli ultimi dieci anni, ha comportato, per gli enti erogatori delle prestazioni previdenziali, l'accumulo di un rilevante *deficit* patrimoniale.

Risulta evidente, dunque, la necessità di portare il contributo soggettivo annuo a valori più consoni al mutato potere di acquisto della moneta e, nel contempo, di rivalutare annualmente tale contributo secondo un meccanismo analogo a quello approntato dalla succitata legge 23 dicembre 1970, n. 1140, per la perequazione automatica delle pensioni (variazione percentuale in rapporto al mutamento dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo fisso, personale, obbligatorio, annuo, di cui alla lettera a) dell'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e alla lettera a) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è elevato, a partire dal 1980, a 600.000 lire, senza distinzione rispetto all'età dell'iscritto.

ART. 2.

L'importo del contributo di cui all'articolo 1, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello di approvazione della presente legge, è aumentato in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno precedente.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con lo stesso decreto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.